Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 16/03/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento tramite cessione di quote della retribuzione, stipulato 10.6.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30.9.2018, in occasione della 48ma rata, parte ricorrente - insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso - si rivolge all'ABF chiedendo, previo richiamo alla sentenza Lexitor e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, di oneri non maturati per un totale di € 3.386,06, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e pagamento di spese legali (peraltro non richieste in sede di reclamo).
L'intermediario sottolinea preliminarmente la conformità del proprio operato, in sede di estinzione anticipata, alle istruzioni fornite della Banca d'Italia – confermate anche dalla giurisprudenza – che sulla base della chiara dizione letterale dell'art. 125 sexies del TUB, hanno da tempo pacificamente ritenuto operante la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento in quanto tali non ripetibili e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
Ciò premesso, l'intermediario contesta l'effettiva portata della sentenza Lexitor che: non ha inteso superare la distinzione tra le due categorie di costi e non può né dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati (pronuncia del Tribunale di Napoli n. 2391/20) né trovare applicazione a rapporti sorti ed esauriti prima della decisione.
Sotto altro profilo, parte convenuta osserva che un passivo e pieno adeguamento al dettato della Sentenza – con l'esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenzialmente numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere – può essere fonte di successive contestazioni all'operato

degli amministratori della Banca nel caso in cui tale esborso dovesse *ex post* rivelarsi non dovuto.
L'intermediario ritiene, inoltre, che, in ogni caso, si configura una carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese corrisposte a terzi (imposte/oneri erariali e spese di intermediazione).
Circa il merito del ricorso, l'intermediario precisa quanto segue:
- gli oneri erariali si riferiscono all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 60/73 ed alle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico e, quindi, sono corrisposti a terzi e di essere disponibile a fornire al Collegio, se necessario, la prova degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori a dimostrazione che trattasi di spese distratte a terzi;
- il Collegio di Napoli, in tre recentissime decisioni (n. 16819/20, n. 17428/20 e n. 17845/20), ha rigettato la domanda di rimborso con il sistema del pro rata temporis lineare sia delle commissioni di attivazione che delle commissioni di intermediazione poiché oneri riconosciuti all'unanimità da tutti i Collegi come p front e quindi ristorabili con il diverso criterio di calcolo del proporzionale agli interessi;
- le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; in particolare, il mediatore creditizio, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-sexies, comma 4, TUB; inoltre, in base al tenore letterale della Direttiva, la definizione di costi fissi rimborsabili ricomprende i servizi che l'ente creditizio impone come obbligatori per ottenere il credito e non quelli di altri servizi accessori e che il consumatore sceglie di acquistare (Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19); inoltre, gli importi versati all'intermediario non rappresentano ricavi per la Banca;
- non rimborsabili sono le spese di istruttoria e le commissioni di attivazione, poiché volte a remunerare attività di natura up front;
- congruo è il rimborso eseguito in conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione, in conformità ai principi contabili internazionali IFRS – IAS e secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), considerato che nel piano di ammortamento, sottoscritto per accettazione e presa visione dal cliente, è indicata la ripartizione dei costi e degli interessi; si dichiara, comunque, disponibile a versare alla ricorrente un ulteriore importo, in base al criterio di calcolo lineare.
Pertanto, l'intermediario chiede:
- in via principale, di rigettare la richiesta di restituzione sia di ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione considerando quanto già oggetto di rimborso sia delle commissioni di istruttoria e attivazione nonché degli oneri erariali e delle spese legali;
- in via subordinata di circoscrivere l'importo eventualmente dovuto alle somme offerte in sede di reclamo (€688,40);
- in via di ulteriore subordinata, di decurtare quanto eventualmente dovuto dell'importo già riconosciuto (€124,56).

DIRITTO

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente

rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle spese istruttorir sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.
La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi nonché dei "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
È da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up fron*t in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".
In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo

essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).
Inoltre, il Collegio segnala l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali i quali hanno fatto propria l'interpretazione della Corte con la sentenza, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l'erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring (da ultimo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340 del 02.02.2020.
Pertanto, la preliminare eccezione di inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza Lexitor non può essere accolta.
Circa il rimborso dei costi richiesto dal ricorrente, alla luce delle posizioni condivise dai Collegi:
- le spese di istruttoria e i costi di intermediazione sono qui qualificati up front;
- le commissioni di attivazione sono qui qualificate recurring;
- le commissioni di gestione sono qui qualificate recurring e risultano già rimborsate in conteggio estintivo secondo il criterio di calcolo lineare;
- gli oneri erariali e le altre spese amministrative sono qualificabili come up front secondo il più recente orientamento del presente Collegio (decisione n. 15685/20) posto che il riferimento alle spese postali pare essere circoscritto alla fase di perfezionamento del contratto;
Pertanto, il ricorrente ha diritto al rimborso delle seguenti somme:
✓ € 136,98 per spese istruttorie, importo calcolato in proporzione agli interessi;
✓ € 829,08 per commissione attivazione, importo calcolato in proporzione lineare;
✓ € 0,00 per commissione di gestione, importo, calcolato in proporzione lineare e già rimborsato
✓ € 28,48 per oneri erariali e spese postali, importo calcolato in proporzione agli interessi
✓ €1.699,76 per costi di intermediazione, importo calcolato in proporzione agli interessi
per un totale di €2.391,82 al netto dell'importo già rimborsato (€302,42).
La domanda di rivalutazione monetaria va respinta trattandosi di un debito di valuta avente come oggetto della prestazione una somma di denaro soggetta, ex art. 1227 c.c., al principio nominalistico, alla stregua del quale le eventuali variazioni del valore reale della moneta non hanno alcuna incidenza sull'importo della prestazione, dovendo essere sempre corrisposta la somma originariamente indicata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1995, n. 634).
In parziale accoglimento del ricorso, respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di €2.392,00 più interessi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.392,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO